CAMERA DEI DEPUTATI N. 434

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SAVOLDI, BETTOLI, ALBERTINI, ZAPPA, PASSONI, RICCA

Presentata il 23 ottobre 1958

Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione riguarda uno dei più importanti e delicati settori della vita economica e sociale del nostro Paese: il settore del pubblico impiego.

A differenza di altri settori della vita economica e sociale della Nazione, il rapporto di impiego dei pubblici dipendenti è regolato non da contratti collettivi di lavoro, bensì da precise disposizioni di legge, che seguono, passo per passo, e che disciplinano costantemente il rapporto dei lavoratori.

Il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957 disciplina i rapporti tra lo Stato e gli impiegati, delimita i doveri, le responsabilità ed i diritti degli stessi, suddivide le carriere in 4 ordini: direttiva, di concetto, esecutiva e quella del personale ausiliario, regolando anche l'accesso e lo svolgimento delle predette carriere.

Appunto su quest'ultimo punto desideriamo richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, oltre che su quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4. Si tratta, pertanto, dei concorsi interni riferentisi agli esami per idoneità e per merito distinto del personale in attività di servizio e dell'esame speciale per colloquio. Per il superamento di tali concorsi è necessario ottenere le seguenti votazioni:

a) per l'esame di idoneità e per quello speciale per colloquio, la prova si intende superata se si consegue una votazione non inferiore ai sette decimi;

b) per gli esami per merito distinto la prova si intende superata se si consegue una votazione non inferiore agli otto decimi.

Interesse della pubblica Amministrazione è avere funzionari teoricamente e tecnicamente preparati; funzionari capaci di assolvere le funzioni ad essi demandate dalle varie leggi con buona preparazione e con una visione generale dei problemi impostata al miglioramento dei rapporti tra Stato e cittadini, al consolidamento delle libertà, al benessere di tutte le classi e, in particolare, di quelle lavoratrici, alla migliore redistribuzione del reddito dei cittadini, alla capace preparazione dei giovani che, in futuro, dovranno inserirsi nella vita politica, sociale ed economica del paese.

Premesso questo breve cenno sulle fondamentali funzioni di uno Stato moderno (funzioni che non sono solo quelle accennate, perché uno Stato moderno ha il dovere di inserirsi in ogni sia pur minima parte della vita pubblica), veniamo ad esporre le ragioni che ci inducono a presentare questa proposta di legge.

Queste ragioni sono d'ordine politico e d'ordine morale.

Le ragioni politiche prendono lo spunto dalla nostra premessa sul regolare e sempre più elevato funzionamento della cosa pubblica.

Lo Stato ha bisogno di funzionari veramente capaci ed attivi. Buona parte del benessere della Nazione è affidato alla discrezionalità ed alla competenza di essi. É da ritenere che la competenza sussista e, con essa, una capace sensibilità discrezionale quando la cultura generale e particolare è elevata. Non vi sembra, onorevoli colleghi, che tale cultura esista quando il candidato ottenga una votazione non inferiore agli otto decimi per i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 della proposta che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione ?

Quando poi si tratta di un esame particolarmente difficoltoso quale quello per merito distinto, e per gli indubbi vantaggi di carriera che esso comporta e perché con l'espletamento di esso vengono ricoperti i posti per le più alte qualifiche direttive, di concetto e d'ordine della pubblica amministrazione, è opportuno che tale limite venga elevato agli otto e cinquanta decimi.

Le ragioni morali prendono lo spunto da una considerazione equitativa. Non si può sottacere lo spirito di abnegazione dimostrato sempre dalla stragrande maggioranza della categoria nell'espletamento dei più svariati compiti e delle più svariate funzioni ad essa attribuiti.

Non si può sottacere questo perché l'entità media della retribuzione, o dello stipendio che sia (rimasto fermo dal 1956), è inferiore a quello che è il reale costo della vita, notevolmente, invece, aumentato in questi ultimi anni.

Questi dipendenti, quando devono sottoporsi alle prove di esami, devono farlo sacrificando le ore del riposo e sottraendone anche alcune alle famiglie.

Sembra giusto a voi, onorevoli colleghi, che il sacrificio da essi sopportato (e le votazioni riportate ne fanno fede) debba essere frustrato dalla obiezione che non ci sono posti e, pertanto, non può per essi aver luogo la promozione ? A noi non sembra giusto e, in considerazione di questo fatto, ed anche per le ragioni di ordine politico accennate, chiediamo che vogliate approvare questa proposta di legge, in attesa che la materia possa essere esaminata e studiata dal Ministero per la riforma burocratica, tenuto conto del fatto che essa ha bisogno di una più organica ed equa regolamentazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa che la materia sia organicamente regolata, le disposizioni della presente legge si applicano:

a) ai concorsi per esame di merito distinto di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) ai concorsi per esame di idoneità di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) ai concorsi per esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

ART. 2.

Le prove per gli esami di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 della presente legge si intendono superate se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai sette decimi.

Qualora, per il numero di posti messi a concorso, non sia possibile dichiarare vincitori tutti coloro che hanno superato le prove di esame, i posti stessi verranno aumentati di tante unità, limitatamente, però, per quei candidati che, pur avendo riportato una votazione non inferiore agli otto decimi, siano rimasti esclusi dalla graduatoria dei vincitori.

ART. 3.

Le prove di esame di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 si intendono superate se il candidato ottiene una votazione non inferiore agli otto decimi.

Qualora si verifichino le condizioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente, i posti messi a concorso verranno aumentati di tante unità, limitatamente, però, per quei candidati che, pur avendo riportato una votazione non inferiore agli otto e cinquanta decimi, siano rimasti esclusi dalla graduatoria dei vincitori.

ART. 4.

Le disposizioni relative alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della presente legge si applicano alle graduatorie in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre quelle relative alla lettera *c*) si applicano alle graduatorie, in corso di formazione oppure già formate, per le tre carriere: direttiva, di concetto ed esecutiva, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.